Legge regionale 30 ottobre 2018 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante "Istituzione del Garante dei diritti della persona" e istituzione del Difensore civico regionale.

Art. 16

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 quater della legge regionale 9/2014, come inserito dall'articolo 2, dell'articolo 6 della legge regionale 9/2014, come sostituito dall'articolo 7, fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.